

PARLAMENTO- GIUDICI

Un conflitto d'attribuzione senza scorciatoie

di **Valerio Onida**

L'ipotesi che la Camera dei deputati sollevi conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale contro i pubblici ministeri e i giudici di Milano con riguardo ai procedimenti instaurati nei confronti del presidente del Consiglio non è fuori della realtà, costituzionalmente parlando. I problemi di procedura (delibera dell'Ufficio di presidenza o dell'aula, pareri delle diverse giunte e commissioni) non sono dirimenti. L'organo titolare del potere di sollevare il conflitto è la Camera. Ma quale conflitto?

La decisione di affidare i giudizi alla procedura ordinaria ovvero a quella speciale prevista per i reati "ministeriali", cioè compiuti nell'esercizio delle funzioni di governo, non spetta, tanto meno in esclusiva, alla Camera, ma agli organi giudiziari che applicano la legge, fino, eventualmente, alla Cassazione. Infatti si tratta di due procedimenti entrambi di competenza, per il giudizio, della magistratura ordinaria. La differenza è che, se il fatto è compiuto nell'esercizio delle funzioni di governo, il giudizio deve essere preceduto dall'autorizzazione (chiesta dall'apposito collegio giudiziario chiamato Tribunale dei ministri) della Camera dei deputati; e questa può, con un voto a maggioranza assoluta, negare tale autorizzazione, ma - attenzione - solo giudicando (insindacabilmente) che l'imputato «abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo».

La Camera non può dunque rivendicare un potere (inesistente) di decidere sul carattere ministeriale del reato, ma potrebbe, in ipotesi, di fronte a giudici che procedono ritenendo che il reato non sia tale, sollevare conflitto per lamentare la violazione della sua attribuzione ad autorizzare il procedimento in quanto, a suo avviso, concernente invece un reato di carattere

ministeriale. E a decidere, in questo caso, non potrebbe essere che la Corte costituzionale, cui spetta appunto dirimere i conflitti fra poteri concernenti le rispettive attribuzioni costituzionali.

Dunque: i giudici, fino a quando non intervenga una decisione contraria della Corte costituzionale (anche, eventualmente, in via provvisoria e cautelare, in attesa della risoluzione finale del conflitto) legittimamente procedono secondo la propria valutazione. Se (e solo se) la Corte accogliesse il ricorso, ritenendo il reato di carattere ministeriale, i giudici dovrebbero fermarsi e rimettere la procedura sui binari segnati per questo tipo di reato, compresa la necessaria delibera di autorizzazione a procedere della Camera.

È comprensibile la speranza dell'imputato che la Camera neghi l'autorizzazione, con ciò evitando il processo (peraltro per il solo reato di concussione, essendo l'altro reato a lui addebitato pacificamente non "ministeriale"). Ma è altrettanto evidente che tale tesi si reggerebbe solo sul presupposto di potere e volere affermare che la condotta del premier (le famose telefonate in Questura in favore della minorenne) è stata tenuta per tutelare un interesse dello Stato o comunque un «preminente interesse pubblico», e quindi il fatto integra semmai un reato ministeriale. Altrimenti, la Camera non potrebbe mai negare l'autorizzazione a procedere.

Questo interesse, a quanto si è capito, sarebbe consistito nell'esigenza (ritenuta in buona fede sussistente) di proteggere le relazioni internazionali con il paese (l'Egitto), il cui capo veniva ritenuto (sempre in buona fede) imparentato con la minorenne.

Ora, si può forse pensare che una linea difensiva, suggerita magari dagli avvocati, valga l'altra, se in ipotesi può servire a far estinguere il procedimento. Ma resta la domanda: può un presidente del Consiglio acconciarsi a sostenere, per difendersi, di avere dato credito in buona fede, e senza fare alcun controllo, a una circostanza come quella accennata? Raramente, crediamo, accade che una linea di difesa "tecnica" appaia così palesemente capace di compromettere, sul piano politico e dell'opinione pubblica, la credibilità dell'accusato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

